



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 198

SEDUTA DEL 25-03-2022

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI SITI AL 2° PIANO DELLA PALAZZINA SERVIZI DELLA CLINICA PEDIATRICA DE MARCHI, SITA IN VIA DELLA COMMENDA 9, MILANO.

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agnoli

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 12 pagine di cui n. 9 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1.1.03/2021-233]

Pratica trattata dalla Dott.ssa Maria Teresa Bottanelli



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che in data 1/1/2002 l'Università degli Studi di Milano e l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento hanno stipulato una convenzione, della durata di 20 anni, per l'utilizzo degli spazi siti al piano secondo della palazzina servizi della Clinica Pediatrica De Marchi, spazio idoneo ad ospitare gli insegnamenti del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e le relative apparecchiature, con scadenza il 31/12/2021;
- che in forza di decreto n. 1181 del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia del 31/1/2005, la porzione immobiliare predetta è stata trasferita in capo alla Fondazione IRCCS, nell'ambito degli afferimenti di alcuni presidi e strutture prima facenti capo all'Azienda Ospedaliera I.C.P. ;
- che è in corso la definizione della convenzione quadro tra la Fondazione e l'Università degli Studi di Milano (*nel prosieguo "Università"*) per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medico/sanitaria;

DATO ATTO che con comunicazione prot. n. 46791 del 16/11/2021 l'Università ha chiesto il rinnovo della convenzione a suo tempo stipulata con l'A.O. I.C.P.;

VISTA la convenzione da ultimo trasmessa dall'Università con comunicazione prot. n. 7234 del 10/2/2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante che, in particolare, prevede quanto segue:

Per Fondazione IRCCS:

- concessione a titolo gratuito degli spazi siti al piano secondo della palazzina servizi della Clinica Pediatrica De Marchi, sita in Milano, via Della Commenda n. 9, parte dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 439, mappale 261, avente ad oggetto i locali meglio individuati nella planimetria allegata alla convenzione;

Per l'Università degli Studi di Milano:

- utilizzo degli spazi predetti per le attività didattiche e scientifiche dipartimentali;
- accollo delle spese relative ai consumi energetici ed idrici da quantificare forfettariamente da parte della Fondazione;
- pulizia degli spazi oggetto di convenzione a proprie cura e spese;
- accollo in via esclusiva della manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere realizzate, sulla strumentazione e negli ambienti oggetto di convenzione;

durata:

- 10 anni con decorrenza 1/1/2022, nelle more della sottoscrizione della Convenzione quadro citata in premessa, con possibilità di rinnovo previo accordo espresso fra le Parti da perfezionarsi entro il termine di scadenza e con risoluzione automatica contestualmente alla stipula della Convenzione





Il Consiglio di Amministrazione

quadro con cui verranno messe a disposizione dell'Università le porzioni immobiliari oggetto della convenzione in discorso;

RITENUTO, nelle more della definizione della convenzione quadro con l'Università meglio citata in premessa, di autorizzare la stipula della convenzione avente ad oggetto l'utilizzo degli spazi siti al piano secondo della palazzina servizi della Clinica Pediatrica De Marchi, parte dell'immobile sito in Milano, via Della Commenda n. 9;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare la sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo degli spazi siti al piano secondo della palazzina servizi della Clinica Pediatrica De Marchi da parte dell'Università degli Studi di Milano;
2. di demandare al Direttore Generale la sottoscrizione della convenzione predetta, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 25 MAR. 2022 N. 198



**CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA PER L'UTILIZZO
DEGLI SPAZI SITI AL II° PIANO DELLA PALAZZINA SERVIZI DELLA CLINICA
PEDIATRICA DE MARCHI SITA IN MILANO, VIA DELLA COMMENDA N. 9**

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito,
per brevità, Fondazione/IRCCS/Ente), codice fiscale e partita IVA
04724150968, con sede a Milano, via Francesco Sforza 28, rappresentata dal
Direttore Generale Dott. Ezio Belleri, nato a Brescia il 21 gennaio 1962,
da una parte

e

l'Università degli Studi di Milano (di seguito, per brevità, Università) con
sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, C.F. 80012650158, in persona
del Rettore, Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19 maggio 1956, codice
fiscale FRNLEI56E19F205V,
dall'altra parte

premesse

- che l'attività didattica e clinica del Corso di Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria dell'Università è stata fino a oggi svolta presso Fondazione
IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;

- che in data 01.01.2002 l'Università e l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici
di Perfezionamento hanno stipulato una convenzione, della durata di n. 20
anni, per l'utilizzo degli spazi siti al II° piano della palazzina servizi della
Clinica Pediatrica De Marchi, spazio idoneo ad ospitare gli insegnamenti del
Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e le relative

apparecchiature, con scadenza 31.12.2021;

- che l'Azienda Ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento ha concesso gratuitamente detti spazi a fronte di un impegno alla ristrutturazione degli stessi a totale cura e spese in capo all'Università;

- che in data 31.01.2005 in forza del decreto n. 1181 del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia la porzione immobiliare precedentemente afferente all'Azienda Ospedaliera Istituti clinici di Perfezionamento è stata trasferita in capo alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;

- che con D.p.g.r. 13.07.2016 n. 459 è stato approvato il II Accordo Integrativo all'Accordo di Programma per la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore di Milano e dell'Azienda Istituti Clinici di Perfezionamento finalizzato al completamento del progetto di riqualificazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico tra Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione e Università;

- che l'adesione da parte dell'Università all'Accordo di Programma ha l'intento di rafforzare la vocazione di ricerca e di didattica della Fondazione;

- che in data 13.09.2021 l'Università ha manifestato a Fondazione l'interesse alla prosecuzione dell'utilizzo degli spazi siti presso la Clinica De Marchi;

- che la Fondazione, riscontrando positivamente la richiesta dell'Università, è favorevole a rinnovare l'utilizzo degli spazi siti al II° piano della Palazzina Servizi della Clinica Pediatrica De Marchi sita in Milano, via della

Commenda n. 9;

- che in data ... Fondazione ha accettato di continuare la collaborazione con l'Università mediante la stipula di una convenzione per la concessione degli spazi siti presso la Clinica De Marchi, nelle more della sottoscrizione della Convenzione quadro per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche e per la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse a beneficio dei corsi di studio dell'area medico sanitaria, che ricomprende i locali oggetto della presente convenzione (elenco spazi);

- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a sua volta, nella seduta del ha espresso benestare alla stipula della presente convenzione con l'Università, dando mandato al Direttore Generale di sottoscrivere lo stesso;

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del ..., ha autorizzato la stipula della presente convenzione tra Fondazione e Università avente ad oggetto la porzione immobiliare sopra citata;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse

1.1. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Fondazione concede gratuitamente all'Università all'interno del complesso immobiliare sito in Milano, via della Commenda n. 9, zona censuaria 1, categoria B2, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 439 - Mappale 261, una porzione di fabbricato avente ad oggetto i seguenti locali:

- 2004 (mq. 13,16), 2012 (mq. 17,05), 2015 (mq. 26,38), 2016 (mq. 12,02),



2018 (mq. 21,95), siti al secondo piano e destinati ad uso uffici e studi dei

Docenti del Dip.to di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche,

per complessivi mq. 90,56;

- 2001 (mq. 85,99), 2002 (mq. 89,79), siti al secondo piano e destinati a uso

aule, per complessivi mq. 175,78;

- 2003 (mq. 43,95), 2005 (mq. 4,20), 2006 (2,92), 2007 (mq. 1,20), 2008

(mq. 1,20), 2009 (mq. 3,66), 2010 (mq. 1,20), 2011 (mq. 1,72) siti al

secondo piano e destinati a spazi di servizio ad uso esclusivo dell'Università

per complessivi mq. 60,05;

(come meglio evidenziati sulla planimetria allegata al presente contratto -

all. 1).

2.2. La porzione immobiliare, oggetto del presente contratto, verrà

utilizzata dall'Università per le attività didattiche e scientifiche

dipartimentali.

Art. 3 - Durata

3.1. Fondazione concede in utilizzo gratuito all'Università detti locali per

la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza 01.01.2022, nelle more della

sottoscrizione della Convenzione quadro citata in premessa. E' prevista la

possibilità di rinnovo previo accordo espresso fra le Parti da perfezionarsi

entro il termine di scadenza.

3.2. La presente convenzione si risolverà automaticamente

contestualmente alla stipula della Convenzione quadro con cui verranno

messe a disposizione dell'Università le porzioni immobiliari di cui all'art.

2.1 alle medesime condizioni previste nella presente convenzione.

3.3. Fondazione potrà risolvere anticipatamente il presente contratto con

preavviso di 12 mesi.

Art. 4 - Consegna e riconsegna dei locali

4.1. Fondazione e Università danno reciprocamente atto che la porzione immobiliare, di cui all'art. 2, è stata concessa in uso all'Università, senza interruzione, a far data dal 01.01.2002.

4.2. Al termine del contratto, le Parti s'impegnano a sottoscrivere il verbale di riconsegna degli spazi.

Art. 5 - Spese di gestione

5.1. Fondazione e Università convengono che le spese di gestione, quantificate forfettariamente in euro 3.105,00= annui, sono interamente a carico dell'Università. L'Università provvederà a propria cura e spese alla pulizia degli spazi oggetto della presente convenzione.

5.2. Fondazione provvederà a propria cura e spese alla pulizia degli spazi comuni (scale, ascensore, atrii, ecc.).

Art. 6 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

6.1. La manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere realizzate, sulla strumentazione e negli ambienti di cui all'art. 2 del presente accordo, sono a cura e spese dell'Università.

6.2. L'Università, in particolare, si impegna a curare e sostenere i costi per la fornitura e posa in opera di manichini e simulatori odontoiatrici per un importo pari a euro 430.397,80= IVA esclusa, realizzando le relative lavorazioni edili e impiantistiche per un costo di euro 205.520,13= IVA esclusa, per un ammontare complessivo pari a euro 645.246,42= IVA esclusa (come da all. 2).

7. Responsabilità

7.1. Le Parti concordano che Fondazione è manlevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno a cose, persone o animali che possa derivare dall'utilizzo dei locali e/o da caso fortuito o da forza maggiore.

7.2. L'Università s'impegna a stipulare a propria cura e spese per l'intera durata contrattuale una polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose in relazione all'espletamento delle proprie attività fatte salve le coperture assicurative poste per legge a carico di Fondazione.

Dalla data di stipulazione della convenzione fino al 31.12.2022 tali coperture sono garantite rispettivamente dalla Polizza assicurativa RCT/O n. 65.171912201 tra l'Università e UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

8. Obblighi delle Parti

8.1. L'Università si impegna a non utilizzare i locali per scopi diversi da quanto concordato, così come a non cederne a terzi il godimento.

8.2. L'Università si obbliga a conservare e custodire la porzione immobiliare con la diligenza del buon padre di famiglia e a non apportare alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione della Fondazione.

8.3. L'Università, previa autorizzazione della Fondazione, potrà esporre insegne. Fondazione non potrà negare il suo consenso per le insegne che indichino la sola denominazione dell'Università e/o il logo distintivo della sua organizzazione.

8.4. L'Università s'impegna ad utilizzare i locali nel pieno rispetto dei regolamenti che disciplinano le modalità di accesso e di circolazione all'interno del complesso in cui si trovano. Fondazione si impegna a condividere i Regolamenti con i competenti Uffici dell'Università.

8.5. L'Università si impegna a consegnare al termine della presente convenzione la porzione immobiliare in buono stato di manutenzione, fatto salvo il normale degrado dovuto all'uso.

9. Modifiche

9.1. Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere approvata, se non mediante atto scritto.

10. Rinvio

10.1. Per quanto non previsto dal contratto, le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile. Si precisa che al presente contratto non è applicabile la disciplina delle locazioni, ivi compresa la Legge 392/78.

11. Controversie

11.1. Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e comunque connessa e/o correlata sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.

11.2. Nel caso in cui una delle disposizioni del presente contratto dovesse essere considerata invalida o comunque non eseguibile, tale fatto non comporterà l'invalidità dei restanti articoli del presente contratto, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

12. Elezione di domicilio

12.1. Ad ogni effetto contrattuale, le parti eleggono domicilio:

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico: via Francesco Sforza n. 28 - 20122 Milano;

indirizzo PEC: protocollo@pec.policlinico.mi.it

Università degli Studi di Milano: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano;

indirizzo PEC: unimi@postecert.it .

A tali indirizzi dovranno essere inviate le comunicazioni, avvisi di pagamento, ricevute, raccomandate, ecc. salva la facoltà delle parti di trasferire altrove il domicilio eletto dandone comunicazione mediante PEC.

13. Spese

13.1. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 342/1972 e art. D.M. 14.06.2014). Il pagamento verrà effettuato a cura e spese dell'Università.

14. Privacy

14.1. Fondazione e Università si impegnano a trattare i dati raccolti in esecuzione della presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i loro dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente accordo (D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679).

Milano,

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Dott. Ezio Belleri _____

Università degli Studi di Milano

Prof. Elio Franzini _____

A norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Concessionario, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiara di approvare espressamente gli artt. 4 (Consegna e riconsegna dei locali), 6 (Manutenzione ordinaria e straordinaria), 7 (Responsabilità), 8 (Obblighi delle Parti), 10 (Rinvio) e 11 (Controversie).

Università degli Studi di Milano

Prof. Elio Franzini _____

Il presente contratto è firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.

82.

